

**Addendum al
PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
TRIENNIO 2022-25**

**VALUTAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

(ai sensi della L. 150/24 e O.M. n. 3 del 09/01/25)

L'Istituto, a seguito della pubblicazione dell'**O.M. n. 3 del 09/01/25** e della **nota ministeriale prot. n. 2867 del 23/01/25**, attuative di quanto previsto dalla **Legge del 1° ottobre 2024 n. 150** recante “**Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati**”, che ha integrato e modificato gli artt.2 e 6 del D.Lgs 62/2017, approva il proprio Protocollo di valutazione e di certificazione delle competenze, effettuando le integrazioni e le modifiche che seguono nei punti sotto elencati.

Dette modifiche, secondo quanto previsto dalla succitata O.M. n.3/25, si applicano **a partire dall'ultimo periodo dell'a.s. 2024/25 (2° quadrimestre)**.

Dal medesimo periodo cessano di avere effetto le disposizioni dell'O.M. n. 172/2020 e relative Linee Guida.

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

**CRITERI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE
A.S. 2024-25**

A decorrere dal secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2024/2025 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di Educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti che sostituiscono i giudizi descrittivi di cui all'Ordinanza 172/2020, utilizzati fino al primo quadrimestre dell'anno scolastico 2024/2025.

Come definito nell'articolo 3, restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa (Ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025).

I giudizi sintetici e le relative descrizioni da riportare nel documento di valutazione sono i seguenti (allegato A dell'O. M.):

Giudizio sintetico	Descrizione
Ottimo	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse e non proposte in precedenza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi, anche difficili, in modo originale e personale. Si esprime correttamente, con particolare proprietà di linguaggio, capacità critica e di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.
Distinto	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi anche difficili. Si esprime correttamente, con proprietà di linguaggio e capacità di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.
Buono	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi. Si esprime correttamente, collegando le principali informazioni e usando un linguaggio adeguato al contesto.

Discreto	L'alunno svolge e porta a termine le attività con parziale autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare alcune conoscenze, abilità e competenze per svolgere compiti e risolvere problemi non particolarmente complessi. Si esprime correttamente, con un lessico semplice e adeguato al contesto.
Sufficiente	L'alunno svolge le attività principalmente sotto la guida e con il supporto del docente. È in grado di applicare alcune conoscenze e abilità per svolgere semplici compiti e problemi, solo se già affrontati in precedenza. Si esprime con un lessico limitato e con qualche incertezza.
Non sufficiente	L'alunno non riesce abitualmente a svolgere le attività proposte, anche se guidato dal docente. Applica solo saltuariamente conoscenze e abilità per svolgere alcuni semplici compiti. Si esprime con incertezza e in maniera non adeguata al contesto .

L'allegato A all'O. M. descrive i sei giudizi sintetici, tenendo in considerazione diverse dimensioni:

1. Autonomia, consapevolezza e continuità nel portare a termine le attività;
2. Complessità della situazione nota o non nota - difficoltà dei compiti e dei problemi affrontati;
3. Padronanza nell'utilizzo di conoscenze, abilità e competenze;
4. Proprietà di linguaggio, capacità espressive e rielaborazione personale.

La commissione valutazione della scuola Primaria ha elaborato i criteri di valutazione, da inserire nel PTOF, declinando per ciascun anno di corso e per ogni disciplina del curriculum la descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici riportati nell'Allegato A della suddetta O.M. (che si allega al presente Addendum)

La valutazione in itinere

La valutazione in itinere, effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, viene effettuata in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. Essa permette di restituire all'alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati in riferimento agli obiettivi programmati.

La registrazione della valutazione in itinere sul Registro Elettronico avverrà tenendo conto di quanto deliberato dal CD in data 12/03/25, con riferimento alle aree considerate nell'allegato A all'O.M., inserendo il giudizio sintetico anche nella valutazione in itinere:

Verrà effettuata come da seguente tabella:

Autonomia e consapevolezza nel portare a termine le attività	Piena
	Piena
	Piena
	Parziale
	Limitata- Attività svolte principalmente con la guida del docente
	Mancante - Attività abitualmente non svolte anche con la guida del docente
Complessità delle situazioni che l'alunno riesce ad affrontare e difficoltà dei compiti e dei problemi che riesce a risolvere	Situazioni complesse anche non proposte in precedenza. Compiti e problemi anche difficili
	Situazioni complesse. Compiti e problemi anche difficili
	Compiti e problemi di normale difficoltà
	Compiti e problemi non particolarmente complessi
	Solo compiti e problemi semplici e già affrontati in precedenza
	Compiti e problemi semplici
Utilizzo di conoscenze, abilità e competenze	Continuo, originale e personale
	Continuo
	Continuo
	Uso di alcune conoscenze e abilità
	Uso di alcune conoscenze e abilità
	Saltuario

Proprietà di linguaggio e Capacità di espressione	Correttezza e particolare proprietà del linguaggio. Capacità critica. Argomentazione del proprio punto di vista. Modalità adeguate al contesto
	Correttezza e proprietà del linguaggio. Argomentazione del proprio punto di vista. Modalità adeguate al contesto
	Correttezza. Collegamento tra le principali informazioni. Linguaggio adeguato al contesto
	Correttezza. Lessico semplice e adeguato al contesto
	Incertezza. Lessico limitato
	Incertezza. Modalità non adeguate al contesto
Valutazione	
	OTTIMO
	DISTINTO
	BUONO
	DISCRETO
	SUFFICIENTE
	NON SUFFICIENTE

L'ottica **deve sempre essere quella della valutazione per l'apprendimento, che ha carattere formativo** poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. E' pertanto **accompagnata da feedback continui forniti agli studenti** utili a migliorare. Pertanto, non si limita a "certificare" un risultato finale, ma aiuta a identificare punti di forza e aree di miglioramento durante il percorso. Nella prospettiva formativa, l'errore diventa occasione di crescita e al centro vi è il progresso dell'allievo, attraverso un dialogo costante tra docente e studente, volto a comprendere le difficoltà e i punti di forza di ciascuno, per guidare l'apprendimento verso il raggiungimento degli obiettivi.

La risultanza delle osservazioni, dei feedback, degli esiti delle verifiche e degli aspetti integranti della valutazione concorrono alla valutazione periodica e finale.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione con riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (art.1, c.3 D Lgs 62/2017). Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti d'istituto ne costituiscono i riferimenti essenziali.

CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado **anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.**

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con **decisione assunta all'unanimità**, possono **non ammettere** l'alunna o l'alunno alla classe successiva **solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.** (Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n. 62, art.3; Circolare MIUR in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo d'istruzione 10 Ottobre 2017).

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE - SCUOLA PRIMARIA

La valutazione finale è espressa in forma sintetica al termine del 1° e del 2° quadrimestre e ha anche valore certificativo rispetto ai traguardi formativi raggiunti da ogni singolo alunno.

La valutazione finale quadrimestrale viene registrata sul Documento di valutazione, predisposto dalla Scuola, composto da tre parti: una con i dati anagrafici dell'alunno; un'altra parte con le discipline, i giudizi sintetici con relative descrizioni presenti in legenda e il giudizio sintetico relativo al comportamento; un'ultima parte con la descrizione del processo e del livello

globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Il Documento di valutazione è visibile e scaricabile da parte delle famiglie attraverso il registro elettronico.

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

In riferimento al D. LGS n. 62/2017 la valutazione del comportamento si riferisce:

- ✓ allo sviluppo delle competenze di cittadinanza;
- ✓ allo Statuto delle studentesse e degli studenti;
- ✓ al Patto educativo di corresponsabilità;
- ✓ al Regolamento d'Istituto.

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale del **comportamento** degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa **con voto in decimi**, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi. (D. Legislativo n. 62 del 13/04/2017, Legge n. 150 del 1° ottobre 2024, nota min. del 23/01/2025).

CRITERI DI AMMISSIONE O DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di I° grado sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno **viene ammesso** alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita **una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline**, da riportare sul documento di valutazione.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione **e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno** alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). **La non ammissione viene deliberata a maggioranza**; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti _ se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale secondo il DPR 751/1985 (Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n. 62; Indicazioni MIUR in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo d'istruzione 10 Ottobre 2017).

Il CdC, al fine della deliberazione dell'ammissione o della non ammissione alla classe successiva, anche in presenza di una situazione di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, terrà in particolare considerazione:

1. gravi sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica

(articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249)

2. gli alunni che hanno comunque compiuto progressi significativi in relazione alla situazione di partenza
3. è in previsione un progetto di intervento di enti preposti (interni e esterni) a contrastare devianza o dispersione scolastica e ad accompagnare l'alunno nel percorso scolastico successivo
4. alunni che hanno un divario di età col gruppo classe, anche a causa di ripetenza o neo arrivati in Italia.

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni legislative citate in introduzione, quanto espresso sopra in merito all'ammissione o alla non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo ha valore solo nel caso di voto di comportamento pari o superiore a 6 (sei) decimi. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a 6 (sei) decimi, lo studente non è ammesso alla classe successiva o all'Esame di stato, a prescindere

dalla valutazione delle discipline.

La valutazione del comportamento prende a riferimento l'intero anno scolastico.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

La valutazione finale è **espressa in decimi (in forma di giudizio sintetico solo per le materie di IRC e Attività alternative)** al termine del 1° e del 2° quadrimestre e ha anche valore certificativo rispetto ai traguardi formativi raggiunti da ogni singolo alunno.

La valutazione finale quadrimestrale viene registrata sul Documento di Valutazione visibile e scaricabile da parte delle famiglie attraverso il registro elettronico.

Nel corso del 2° quadrimestre, nei casi più critici, le famiglie sono informate sull'andamento didattico-disciplinare dei propri figli mediante una comunicazione appositamente predisposta dalla Scuola.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA O CON DSA

Sia per la Sc. Primaria, sia per la Sc. Secondaria di 1° Grado, la valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel PEI predisposto ai sensi de D. lgs 66/17; mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) tiene conto del Piano didattico Personalizzato (PDP) predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della Legge 170/10.

VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) E DELLE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'IRC.

Le modalità di valutazione dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) e delle attività alternative rimangono invariate, sia per la Sc. Primaria, sia per la Sc. Secondaria di 1° Grado, secondo quanto disposto dall'articolo 2, commi 3 e 7 del D. Lgs. 62/2017 ed è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

DEROGHE ALLE ASSENZE - VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Prima di ogni valutazione, preliminarmente, occorre validare l'anno scolastico in base al numero delle assenze. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni; DPR 22 giugno 2009 n. 122; C.M. n. 20 del 4 marzo 2011; D. Lgs. 13 aprile 2017 n.62, art. 5; Indicazioni MIUR 10 Ottobre 2017). **Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire motivate deroghe al suddetto limite per casi eccezionali**, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal

collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

In merito, fermo restando il tetto massimo di un quarto dell'orario previsto dalla normativa vigente, l'istituto decide di derogare da tale limite per assenze documentate e continuative dovute a (delibera n.20 del CD del 27/09/22, delibera del CI n.53 del 10/10/2022:

- ✓ gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- ✓ partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- ✓ altri casi che, sulla base della documentazione presentata dalle famiglie, saranno attentamente vagliati dai singoli Consigli di classe nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Gli alunni saranno valutati tenendo presenti:

- 1) il percorso svolto nel triennio o comunque, nel caso di alunni ripetenti, del periodo trascorso nella Scuola Secondaria di primo grado;
- 2) i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza;
- 3) il livello di maturazione dimostrato;
- 4) l'impegno profuso;
- 5) le situazioni particolari che abbiano determinato lo svolgimento di percorsi personalizzati volti a conseguire obiettivi minimi ritenuti sufficienti per concludere il ciclo di istruzione.

In base alla normativa vigente (articoli 6,7,10 del D.Lgs 62/2017; gli articoli 2 e 3 del D.M. 741/2017; articolo 5 O.M. 09/01/2025) sono ammessi all'Esame di Stato gli alunni che, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, avviene in presenza dei seguenti **requisiti** :

- hanno frequentato per almeno tre quarti dell'orario annuale o con eventuali motivate deroghe autonomamente deliberate dal Collegio dei docenti; in ogni caso, devono essere disponibili idonei elementi valutativi (art. 2, c. 10 DPR 122/2009);
- non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
- hanno partecipato alle Prove Invalsi
- hanno conseguito un voto di almeno 6/10 nella valutazione del comportamento - O.M. 9/25

Per gli alunni ammessi all'esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe

attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascun allievo, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l'alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (art.2,c.4 del D.M. 741/17).

Il voto finale deriverà dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, con arrotondamento del risultato all'unità superiore nel caso di frazioni pari o superiore a 0,5.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della Commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame (art. 13 D.M n. 741/2017).

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

D.M. 14/2024

Art. 2, c. 1, D.M. 14/2024 (Tempi e modalità di rilascio della CERTIFICAZIONE)

1. La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe 5° di scuola primaria, al termine del

I ciclo di istruzione agli studenti che superano l'esame di Stato (art. 8 del dec. Lgs. 62/2017), in assolvimento dell'obbligo di istruzione e in uscita dai percorsi di istruzione per gli adulti di I livello.

A – Avanzato - L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli

B – Intermedio - L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite

C – Base- L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese

D – Iniziale L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Allegati al presente addendum:

- ✓ Nuove griglie di valutazione Scuola dell'Infanzia
- ✓ Criteri di valutazione scuola Primaria
- ✓ Criteri valutazione comportamento Scuola Secondaria